



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° X / 6185

Seduta del 08/02/2017

Presidente **ROBERTO MARONI**

Assessori regionali FABRIZIO SALA *Vice Presidente*
VALENTINA APREA
VIVIANA BECCALOSI
SIMONA BORDONALI
FRANCESCA BRIANZA
CRISTINA CAPPELLINI
LUCA DEL GOBBO

GIOVANNI FAVA
GIULIO GALLERA
MASSIMO GARAVAGLIA
MAURO PAROLINI
ANTONIO ROSSI
ALESSANDRO SORTE
CLAUDIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario Fabrizio De Vecchi

Su proposta dell'Assessore Valentina Aprea

Oggetto

CRITERI GENERALI PER IL SOSTEGNO AI CONTRATTI E AGLI ACCORDI DI SOLIDARIETÀ IN ATTUAZIONE DELLA L.R. 21/2013 E SSMMII - (A SEGUITO DI PARERE DELLA COMMISSIONE CONSILIARE)

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Dirigente Giuseppe Di Raimondo Metallo

Il Direttore Generale Giovanni Bocchieri

L'atto si compone di 10 pagine

di cui 3 pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTI:

- il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”;
- la legge regionale 28 Settembre 2006, n. 22 «Il mercato del lavoro in Lombardia»;
- la legge regionale 18 aprile 2012, n. 7 «Misure per la crescita, lo sviluppo e l'occupazione»;
- la legge regionale 24 dicembre 2013, n. 21 «Misure a favore dei contratti e degli accordi sindacali di solidarietà»;
- la legge regionale 8 agosto 2016, n. 22 “Assestamento al bilancio 2016/2018 - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali”;

CONSIDERATO che l'art. 4 della legge regionale 21/2013 al comma 2 prevede che la Giunta, previo parere della Commissione consiliare competente, definisca:

- a) la ripartizione delle risorse per ciascun strumento di solidarietà;
- b) la ripartizione delle risorse per le misure di sostegno ai lavoratori e alle imprese, comprese le relative intensità di aiuto;
- c) il ruolo di ARIFL nel procedimento istruttorio e nell'erogazione delle risorse regionali per le finalità della suddetta legge;

VISTO l'art. 6 della l.r. 21/2013 che stabilisce che le spese derivanti dalla presente legge sono determinate con la legge di approvazione di bilancio dei singoli esercizi finanziari nell'ambito delle disponibilità delle risorse a bilancio;

VISTO l'allegato 1 «Criteri generali per il sostegno ai contratti e agli accordi di solidarietà in attuazione della l.r. 21/2013 e ssmiii» parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

CONSIDERATO che il citato documento prevede:



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- la definizione dei contratti e degli accordi di solidarietà e indica le modalità per l'accesso al contributo regionale;
- la modalità di riparto delle risorse indicate nella legge regionale 21/2013 tra contratti di solidarietà e accordi aziendali di solidarietà;
- la modalità di riparto tra risorse da destinare alle imprese e le risorse da destinare a favore della riqualificazione dei lavoratori;
- il ruolo di ARIFL nel procedimento istruttorio e nell'erogazione delle risorse regionali per le finalità del suddetto provvedimento;

VALUTATO che il contributo regionale, previsto nel citato documento, è così ripartito:

- a) una quota a titolo di incentivo erogata direttamente all'impresa per la realizzazione di un progetto aziendale;
- b) una quota per percorsi di riqualificazione professionale connessi al progetto aziendale erogata direttamente a soggetti accreditati regionali alla formazione;
- c) una quota a titolo di indennità di partecipazione connessa a percorsi di riqualificazione di cui sopra erogata al lavoratore;

CONSIDERATO che i punti a) e b) occorre fare riferimento al Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (pubblicato sulla G.U. dell'Unione Europea L 352 del 24/12/2013) relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti de minimis, con particolare riferimento agli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di "impresa unica"), 3 (aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6 (controllo);

RITENUTO che la concessione delle agevolazioni finanziarie della presente misura non è rivolta ai settori esclusi di cui all'art. 1 par. 1 e 2 del Reg. UE 1407/2013;

RITENUTO che le agevolazioni non saranno erogate:



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- ad imprese che sono destinatarie di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Reg. (UE) n. 2015/1589 in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento (UE) n. 2015/1589;
- ad imprese che non rispettano, in sede di pagamento, il requisito della sede legale o unità operativa sul territorio regionale;

DATO ATTO che i soggetti richiedenti che svolgono attività economica devono sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 che:

- attestati di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all'art. 1 del suddetto Regolamento (UE);
- informi su eventuali aiuti de minimis, ricevuti nell'arco degli ultimi tre esercizi finanziari in relazione alla propria attività rientrante nella nozione di impresa unica con relativo cumulo complessivo degli aiuti de minimis ricevuti;
- attestati di non rientrare tra imprese che sono destinatarie di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Reg. (UE) n. 2015/1589 in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento (UE) n. 2015/1589;

CONSIDERATO necessario rinviare a successivi provvedimenti della Direzione Generale competente, da adottarsi entro 90 giorni, l'approvazione delle modalità operative e dei termini per la presentazione delle domande di accesso ai contributi regionali di cui alla citata legge regionale 21/2013 e ssmii e per la conclusione del procedimento istruttorio fino a un massimo di 120 giorni;

PRESO ATTO che, con legge Regionale n. 44/2015 "Bilancio previsione 2016-2018", le risorse stanziare per l'anno 2016 relative ai contributi per il sostegno agli accordi



Regione Lombardia

LA GIUNTA

di solidarietà in attuazione della L.R. 21/2013, ammontano ad Euro 700.000,00;

PRESO ATTO che con DDUO 12984 del 6 dicembre 2016 sono state trasferite ad ARIFL le suddette risorse;

PRESO ATTO del resoconto mensili presentato da ARIFL circa il monitoraggio dei contributi mensilmente erogati connessi alla gestione dell'Avviso approvato con DDUO 4766 del 5.6.2014;

RILEVATO che sui citati criteri generali è stato acquisito il parere della Sottocommissione Ammortizzatori Sociali in deroga della Commissione Regionale per le Politiche del Lavoro e della Formazione nella seduta del 21 novembre 2016;

VISTO il parere del Comitato Aiuti di Stato nella seduta del 22 novembre 2016;

RICHIAMATA la DGR 5873 del 28 novembre 2016 "Criteri generali per il sostegno ai contratti e agli accordi di solidarietà in attuazione della l.r. 21/2013 e ssmmii - (richiesta di parere alla commissione consiliare)";

CONSIDERATO che la Commissione consiliare competente ha espresso parere favorevole all'unanimità, PAR 111 del 26 gennaio 2017, fornendo le osservazioni di cui allegato 2) del presente provvedimento;

RITENUTO, in base a quanto espresso, di:

- approvare i «Criteri generali per il sostegno ai contratti e agli accordi di solidarietà in attuazione della l.r. 21/2013 e ssmmii», allegato 1) e parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che recepiscono integralmente le osservazioni della Commissione consiliare competente;
- prevedere che l'erogazione del contributo per la parte di incentivo all'impresa (a) e percorsi di riqualificazione professionale (b) sarà attuata nel rispetto del regolamento (CE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (G.U. Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013) relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti de minimis alle imprese e in particolare gli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni), 3 (Aiuti de minimis), 5 (Cumulo) e 6 (Controllo);



Regione Lombardia

LA GIUNTA

PRESO ATTO che sono state trasferite ad ARIFL, con DDUO 12984 del 6 dicembre 2016, le risorse disponibili che ammontano a Euro 700.000,00, sul capitolo 15.03.104.10706 "Contributi per il sostegno agli accordi di solidarietà in attuazione della l.r. 21/2013" per l'erogazione dei contributi connessi alla gestione del presente provvedimento;

RITENUTO di:

- dare indicazioni ad ARIFL di utilizzare per le finalità del presente provvedimento anche le eventuali risorse disponibili residue degli stanziamenti derivanti dalla gestione dell'Avviso approvato con DDUO 4766 del 5.6.2014, al netto della conclusione degli adempimenti da esso derivanti;
- affidare ad ARIFL il controllo ai fini del Reg. 1407 2013;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

per le ragioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

1. di approvare i «Criteri generali per il sostegno ai contratti e agli accordi di solidarietà in attuazione della l.r. 21/2013 e ssmiii», allegato 1) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che recepiscono integralmente le osservazioni della Commissione consiliare competente, di cui all'allegato 2) del presente provvedimento;
2. di prevedere che l'erogazione del contributo per la parte di incentivo all'impresa (a) e percorsi di riqualificazione professionale (b) sarà attuata nel rispetto del regolamento (CE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (G.U. Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013) relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti de minimis alle imprese e in particolare gli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni), 3 (Aiuti de minimis), 5 (Cumulo) e 6 (Controllo);
3. di dare atto che con successivi provvedimenti della Direzione Generale competente si provvederà all'approvazione delle modalità e termini per la



Regione Lombardia

LA GIUNTA

presentazione delle domande di accesso ai contributi regionali di cui alla citata legge regionale 21/2013;

4. di prendere atto che sono state trasferite ad ARIFL, con DDUO 12984 del 6 dicembre 2016, le risorse disponibili che ammontano a Euro 700.000,00, sul capitolo 15.03.104.10706 "Contributi per il sostegno agli accordi di solidarietà, in attuazione della l.r. 21/2013" per l'erogazione dei contributi connessi alla gestione del presente provvedimento;
5. di dare indicazioni ad ARIFL di utilizzare per le finalità del presente provvedimento anche le eventuali risorse disponibili residue degli stanziamenti derivanti dalla gestione dell'Avviso approvato con DDUO 4766 del 5.6.2014, al netto della conclusione degli adempimenti da esso derivanti;
6. di affidare ad ARIFL il controllo ai fini del Reg. 1407/2013;
7. di demandare alla Direzione Generale competente la cura dei successivi atti in materia di trasparenza e pubblicità ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs 33/2013;
8. di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul bollettino ufficiale della Regione Lombardia.

IL SEGRETARIO

FABRIZIO DE VECCHI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

CRITERI GENERALI PER IL SOSTEGNO AI CONTRATTI E AGLI ACCORDI DI SOLIDARIETA' IN ATTUAZIONE DELLA L.R. 21/2013

1. FINALITA'

Il presente documento è finalizzato a definire, ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art.4 della l.r. 21/2013, come modificate dalla l.r. 22/2016, le modalità di sostegno alle imprese e ai lavoratori che utilizzano i contratti e gli accordi aziendali di solidarietà alla luce delle innovazioni apportate dal D.Lgs.148/2015.

2. DEFINIZIONI

Contratti di solidarietà

Sono gli accordi collettivi aziendali aventi per oggetto contratti di solidarietà stipulati per l'accesso al trattamento di CIGS ai sensi del comma 1 lettera c) dell'art.21 del D.Lgs.148/2015, di seguito definiti semplicemente "contratti di solidarietà".

Accordi aziendali di solidarietà

Sono gli accordi collettivi aziendali stipulati per l'accesso all'assegno di solidarietà ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs.148/2015, di seguito definiti semplicemente "accordi di solidarietà".

3. DESTINATARI

Sono destinatari le imprese che hanno sottoscritto un contratto o accordo di solidarietà e che presentano a Regione Lombardia un progetto con uno o più dei seguenti interventi:

- innovazione dell'organizzazione aziendale o dei processi produttivi anche legati al rilancio aziendale;
- misure di responsabilità sociale dell'impresa finalizzate al mantenimento dell'occupazione, ivi compreso l'erogazione di benefit connessi ad iniziative di welfare aziendale;
- trasformazione del contratto di solidarietà già stipulato in contratto di solidarietà espansivo ai sensi del comma 3bis dell'art. 41 del D.Lgs.148/2015.

L'intervento deve essere comunque connesso a percorsi di riqualificazione professionale destinati alle lavoratrici e ai lavoratori coinvolti nel contratto di solidarietà o nell'accordo di solidarietà.

I percorsi di riqualificazione professionale erogati nell'ambito del progetto assolvono gli obblighi di cui all'art. 22 D.Lgs. 150/2015.

4. RIPARTIZIONE DELLE RISORSE

Ai sensi del co. 2 dell'art. 6 della l.r. 21/2013 le risorse disponibili sono così ripartite:

- il 60% ai contratti di solidarietà;
- il 40% agli accordi di solidarietà.

Con successivo provvedimento del dirigente competente è possibile rimodulare le rispettive percentuali sulla base dell'andamento della misura.

Ai sensi dell'art. 2 co. 2, la Giunta regionale può attivare, con particolare riguardo agli interventi per la riqualificazione professionale, ulteriori risorse finanziarie rispetto a quelle previste dall'art. 6 della l.r. 21/2013, tenendo conto della finalità e degli eventuali vincoli delle risorse utilizzate.

5. ENTITA' DEL CONTRIBUTO REGIONALE

Ai sensi dell'art. 3 della l.r. 21/2013 il contributo è concesso per un massimo di 12 mesi.

Il contributo non può essere superiore a euro 100.000 per ciascuna impresa.

Il contributo regionale è così ripartito:

- per il 20% a titolo di incentivo all'impresa fino ad un massimo di 20.000 euro per:
 - o forme innovative di organizzazione aziendale finalizzate al rilancio ai sensi dell'art.17 quinquies della l.r. 22/2006;
 - o **altre misure di responsabilità sociale dell'impresa finalizzate al mantenimento dell'occupazione, ivi compresa la concessione di voucher/benefit ai lavoratori;**
 - o trasformazione del contratto di solidarietà già stipulato in contratto di solidarietà espansivo ai sensi del comma 3bis dell'art. 41 del D.Lgs.148/2015.

- per l'80% a favore della riqualificazione dei lavoratori per:
 - o percorsi di riqualificazione professionale connessi al progetto aziendale, da svolgersi nel periodo di sospensione previsto dal contratto di solidarietà;
 - o indennità di partecipazione connesse ai percorsi di riqualificazione professionale.

I percorsi di riqualificazione professionale sono sempre obbligatori e sono erogati da soggetti accreditati regionali alla formazione.

Ai percorsi si applicano, in quanto compatibili, le modalità di progettazione degli avvisi di formazione continua, con particolare riferimento all'Unità di Costo Standard (UCS).

L'indennità di partecipazione è pari al **100%** del valore del costo del percorso di riqualificazione professionale per singolo lavoratore.

Tale indennità è erogata alla fine del periodo di contratto di solidarietà a condizione che l'ammontare dell'indennità sommata all'importo dell'integrazione salariale nell'intero periodo di durata del contratto o accordo di solidarietà non superi l'importo della mancata retribuzione corrispondente alle ore di riduzione del proprio orario di lavoro nel medesimo periodo.

Tale indennità è, inoltre, riparametrata rispetto alla effettiva riduzione dell'orario di lavoro.

L'azienda può espressamente destinare l'intero contributo regionale solo alla riqualificazione professionale contenuta nel progetto di cui al precedente art. 3, purché il progetto stesso dia evidenza delle esigenze formative richieste e del contributo del percorso formativo al rilancio dell'impresa.

6. MODALITA' DI ACCESSO AL CONTRIBUTO REGIONALE

A seguito della pubblicazione dello specifico avviso da parte della Giunta regionale, le imprese che hanno sottoscritto o rinnovato il contratto o l'accordo di solidarietà dopo la data di entrata in vigore della l.r. 22/2016, d'intesa con gli enti accreditati alla formazione, possono trasmettere una richiesta di contributo alla Regione corredata da:

1. la copia dell'accordo collettivo aziendale, sottoscritto dalle Parti, relativo al contratto di solidarietà o all'accordo di solidarietà o alla trasformazione da contratto di solidarietà difensivo a contratto di solidarietà espansivo;
2. il progetto aziendale come precisato al punto 3;
3. il progetto di riqualificazione professionale destinato alle lavoratrici e ai lavoratori.

Le attività potranno essere avviate solo a seguito dell'accoglimento della richiesta di contributo.

Ciascuna impresa può presentare una sola richiesta di contributo nel periodo di vigenza del contratto di solidarietà.

Ciascun lavoratore può partecipare una sola volta ai progetti di formazione finanziati dalla Lr.21/2013.

La rendicontazione finale è accompagnata dalla trasmissione del provvedimento formale di autorizzazione:

1. nel caso di contratto di solidarietà il decreto di autorizzazione emesso dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali ex art. 25 c. 5 del d.lgs. 148/2015;
2. nel caso di accordo di solidarietà il provvedimento di autorizzazione all'erogazione dell'assegno di solidarietà.

In caso di mancata autorizzazione non è possibile procedere con l'erogazione del contributo, ad eccezione del solo percorso di riqualificazione professionale.

7. EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il contributo a titolo di incentivo all'impresa e l'indennità di partecipazione sono erogati all'azienda.

Il contributo a favore della riqualificazione professionale dei lavoratori è erogato all'operatore accreditato che eroga i servizi.

L'indennità di partecipazione riferita ai singoli lavoratori coinvolti nei percorsi di riqualificazione professionale non rientra tra i proventi d'esercizio né tra i contributi in conto esercizio/capitale.

L'indennità di cui sopra è erogata ai lavoratori dall'impresa.

Il contributo regionale erogato alle imprese è concesso nel rispetto del regolamento (CE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (G.U. Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013) relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti de minimis alle imprese e in particolare gli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni), 3 (Aiuti de minimis), 5 (Cumulo) e 6 (Controllo).

8. RUOLO ARIFL

ARIFL assicura le procedure concernenti l'istruttoria delle richieste pervenute e la conseguente erogazione dei contributi di cui al precedente art. 5.

La verifica di ammissibilità delle richieste di contributo è svolta da un Nucleo di Valutazione sulla base della coerenza tra percorsi di riqualificazione e progetti innovativi di organizzazione e responsabilità sociale.

Le richieste di contributo sono esaminate fino ad esaurimento dei fondi disponibili, nella misura prevista dall'art. 4.

Le risorse necessarie sono trasferite ad ARIFL con provvedimento del dirigente della DG IFL.

ARIFL relaziona mensilmente alla DG IFL circa l'andamento delle attività e dell'utilizzo delle risorse finanziarie anche al fine di predisporre la clausola valutativa di cui all'art.5 della l.r.21/2013.

9. PROVVEDIMENTI ATTUATIVI

Con successivo provvedimento dirigenziale saranno definite le modalità operative per l'attuazione dell'intervento, con particolare riferimento alla presentazione delle richieste di contributo, l'erogazione dei contributi e l'attività di monitoraggio e controllo.